



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

.....	<b>3</b>
<b>DISCIPLINARE DI GARA – S183</b> .....	<b>3</b>
1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara .....	3
2.2 Chiarimenti .....	4
2.3 Comunicazioni .....	4
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	4
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	6
7. REQUISITI GENERALI.....	7
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
8.1 Requisiti di idoneità .....	7
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	8
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	10
9. AVVALIMENTO.....	10
10. SUBAPPALTO .....	11
11. GARANZIA PROVVISORIA .....	11
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. ....	11
13. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO .....	11
14. CONTROLLI AVCPASS .....	11
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	11
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	21
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	22
16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	23
16.4 Metodo di calcolo dei punteggi .....	23
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	24
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	25
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	25
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	26
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	26
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	28

24.1 Finalità del trattamento.....	28
24.2 Modalità del trattamento dei dati.....	28
24.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.....	28
24.4 Diritti del concorrente interessato.....	29
24.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati.....	29
24.6 Periodo di conservazione dei dati.....	29
24.7 Natura del conferimento.....	29
24.8 Dati sensibili e giudiziari.....	29



## DISCIPLINARE DI GARA – S183

### **PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SECONDO IL METODO V.T.A. – CIG 8648955F70**

#### **1. PREMESSE**

Con determina dirigenziale n. 352 del 17/02/2021 questa Amministrazione ha disposto di procedere alla conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), con un unico operatore economico per il servizio di censimento e valutazione di stabilità del patrimonio arboreo di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Firenze, secondo il metodo V.T.A. (Virtual Tree Assessment).

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del Codice, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice, svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall'art. 58 del Codice e dall'art. 47 della L.R. Toscana 38/2007, procedendo all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 120/2020.

Il luogo di espletamento del servizio è il territorio della Città metropolitana di Firenze – codice NUTS ITI14.

Il CIG è 8648955F70 - il CUP sarà indicato al momento dell'affidamento del contratto attuativo.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi.

#### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

##### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 2) elenco immobili;
- 3) elenco piante;
- 4) computo metrico estimativo;
- 5) DUVRI preliminare;
- 6) schema di contratto;
- 7) disciplinare di gara;
- 8) protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dal Codice e ss.mm.ii., dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale –

*Start GR*” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione “Progetto”.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all’indirizzo <https://start.toscana.it/>.

## **2.2 CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 3 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al n. tel. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com).

## **2.3 COMUNICAZIONI**

**Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite posta elettronica certificata.** Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START o tramite invio di PEC per mezzo del sistema telematico della stazione appaltante.

**Pertanto tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5 e art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e di altro tipo relative alla procedura di gara saranno effettuate con le modalità sopra indicate.**

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. In assenza di tale comunicazione oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati, l’Amministrazione e il Gestore declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La procedura ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di censimento e valutazione di stabilità del patrimonio arboreo di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Firenze, secondo il metodo V.T.A. (Virtual Tree

Assessment). Le specifiche inerenti le attività comprese nell'accordo quadro sono dettagliate negli articoli 5 e 6 del capitolo 1 e nel capitolo 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice da parte del RUP in data 12/02/2021.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la gara è impostata in un unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo a base di gara
1	Servizio di censimento e valutazione di stabilità del patrimonio arboreo di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Firenze, secondo il metodo V.T.A.	77210000-5	€ 208.000,00

L'importo a base di gara di € 208.000,00 è al netto di oneri previdenziali (2%) e Iva (22%). L'importo non comprende i costi della manodopera in quanto si tratta di un servizio di natura intellettuale.

L'importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati ed esplicitati nei singoli contratti attuativi e non saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Come stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale il valore economico indicato per l'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale. L'accordo quadro rappresenta infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. La stipula dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana di Firenze e l'operatore economico aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

L'appalto è finanziato con fondi della Città metropolitana di Firenze.

#### **4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 4 anni a decorrere dalla data di stipula, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore. Al termine di scadenza dell'accordo quadro, qualora la procedura per addvenire alla stipula di un nuovo contratto non fosse ancora compiuta, l'appaltatore si impegna a prorogare, a semplice richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle attività previste con l'accordo quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali ivi stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, per una durata massima di 6 mesi.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole** (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori" di cui al Capo VI della legge

regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*” approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione “Progetto”.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;  
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

**I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:**

**-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;**

**-PDF /A JPG per le immagini.**

**La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.**

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

**PERTANTO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE PARTE III SEZIONE C AL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE ARTICOLO 80 COMMA 5 LETTERA C) TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80 C. 3 DEL CODICE PER CONSENTIRE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del codice.**

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, punto 8 del DGUE.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

1. **Per le imprese - Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da dichiarare nel DGUE parte IV, sezione A, punto 1).

2. **Iscrizione** da almeno cinque anni all'albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali ovvero all'albo professionale dei periti agrari e periti agrari laureati ovvero all'albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati del responsabile tecnico dell'operatore economico. Tale dichiarazione deve essere resa nel DGUE parte IV, sezione C, punto 6, indicando le generalità del responsabile tecnico (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), l'albo professionale al quale è iscritto e l'anno di iscrizione.

**In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo specificare a quale membro del raggruppamento appartiene il responsabile tecnico e il rapporto organizzativo in essere al momento della partecipazione con l'operatore economico (es. socio, amministratore, dipendente, consulente su base annua).**

3. **Iscrizione** da almeno tre anni all'albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali ovvero all'albo professionale dei periti agrari e periti agrari laureati ovvero all'albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati del personale incaricato della conduzione del servizio nel ruolo di tecnico rilevatore. Tale dichiarazione deve essere resa nel DGUE parte IV, sezione C, punto 6, indicando le generalità del soggetto o dei soggetti incaricati della conduzione del servizio nel ruolo di tecnico rilevatore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), l'albo professionale al quale è iscritto il/i soggetto/i incaricato/i e l'anno di iscrizione.

**In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo specificare a quale membro del raggruppamento appartiene il tecnico rilevatore e il rapporto organizzativo in essere al momento della partecipazione con l'operatore economico (es. socio, amministratore, dipendente, consulente su base annua).**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. **Possesso** (oppure impegnarsi ad essere in possesso entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione), ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, di copertura assicurativa professionale per i rischi derivanti dalle attività di competenza per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (da dichiarare nel DGUE parte IV, sezione B, punto 5).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

## **8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

1. **Aver eseguito** nell'ultimo quadriennio antecedente la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, servizi di indagine e valutazioni stabilità a favore di soggetti di tipo "pubblico", tra quelli elencati all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, e/o committenti privati, per un importo complessivo pari al 50% dell'importo dell'accordo quadro ovvero € 104.000,00. Sono esclusi i servizi di manutenzione del verde pubblico o privato e, nel caso di prestazioni miste, dovrà essere considerata la sola quota parte relativa alla valutazione di stabilità.

Tale dichiarazione deve essere resa nel DGUE parte IV, sezione C, punto 1b).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni dell'art. 86 del Codice e di cui all'allegato XVII parte II.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

2. **Avere a disposizione** la seguente dotazione minima di attrezzature specialistiche per l'indagine strumentale completa, secondo il metodo V.T.A.:
- resistograph (o strumento analogo) – apparecchio per la misurazione della densità dei tessuti legnosi;
  - tomografo (o strumento analogo) – strumento per la diagnosi non invasiva dei tessuti interni del tronco;
  - polling test (o strumentazione analogo) – strumentazione idonea per eseguire le prove di trazione statiche e/o dinamiche.

Tale dichiarazione deve essere resa nel DGUE parte IV, sezione C, punto 9.

Tali requisiti, di natura tecnica, sono richiesti poiché ritenuti essenziali per dimostrare la capacità dell'operatore ad eseguire l'appalto con la competenza adeguata.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei, **la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria** ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito di cui al punto 8.1.1 relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito di cui al punto 8.1.2 relativo all'iscrizione** da almeno cinque anni all'albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali ovvero all'albo professionale dei periti agrari e periti agrari laureati ovvero all'albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati deve essere posseduto dal responsabile tecnico di ciascun operatore economico.

**Il requisito di cui al punto 8.1.3 relativo all'iscrizione** da almeno tre anni all'albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali ovvero all'albo professionale dei periti agrari e periti agrari laureati ovvero all'albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati deve essere posseduto dal personale incaricato della conduzione del servizio nel ruolo di tecnico rilevatore.

**Il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 8.2.1** deve essere posseduto da ciascun operatore economico.

**Il requisito di cui al punto 8.3.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

**Il requisito di cui al punto 8.3.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

## **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti ai punti 8.1.2 e 8.1.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto o, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **10. SUBAPPALTO**

Il subappalto non è ammesso.

#### **11. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 1, c. 4 della L. 120/2020 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

#### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00, come da delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e con le modalità indicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

#### **13. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

#### **14. CONTROLLI AVCPASS**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 81, c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema AVCPASS.

L'operatore economico, a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 15 al punto A.7).

#### **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 19 marzo 2021 alle ore 13.00 la seguente documentazione:**

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6 e A.7)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui ai successivi punti **B.1)** e **B.2)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**,

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 13 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **completare:**
  - il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
  - il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.  
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i **sogetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito, le cariche di **cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. **Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.**

**Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell’operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto, per ogni singolo membro;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

**La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.**

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

#### **CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

#### **A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE**

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

#### **A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016;
- c) di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018.

**SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall'ente aggiudicatore.**

Precisamente, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

**Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, già indicati nella domanda di partecipazione** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1.1 (CCIAA) del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.2.1 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 8.3.1 e 8.3.2 del presente disciplinare, nonché gli ulteriori requisiti di idoneità professionale di cui ai paragrafi 8.1.2 e 8.1.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti** e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 dall'impresa ausiliaria;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito.

### **A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO**

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

**A.3.1) DGUE dell'impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara,**

**A.3.2)** il documento “**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016**”, resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

**A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO** di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

**A.4) NEL CASO DI CONSORZIO** di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

**A.4.1)** Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

**A.4.2)** La “**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE**”, secondo il **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e

direttore tecnico; **per le società in accomandita semplice**: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società**: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

#### **A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE**

**Per le imprese che hanno presentato la domanda** di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

**Per le imprese ammesse concordato preventivo**, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art 110, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1 e A.5.2.

**A.5.1) Il DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

**A.5.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016"**, tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando** (**per le imprese individuali**: titolare e direttore tecnico; **per le società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico; **per le società in accomandita semplice**: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società**: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o controllo** direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma

digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

#### **A.6) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 20,00**

Il pagamento deve essere effettuato sulla base di quanto disposto dalla delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020, di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

#### **A.7) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS**

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il documento deve contenere anche le imprese ausiliarie.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il documento deve contenere anche le consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>, selezionare l'apposito link: AVCpass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.

#### **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)**

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

#### **Il concorrente allega**

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

**B.1) OFFERTA TECNICA**, da predisporre con le modalità indicate al paragrafo 16 e da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

**B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA**

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

### **C.1) OFFERTA ECONOMICA**

**Per presentare l'offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 208.000,00, il concorrente dovrà:**

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

**Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.**

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

#### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.**

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma

della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

La commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nel successivo paragrafo.

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall'offerente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti** per l'OFFERTA TECNICA. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell'esame della parte tecnica, almeno 40 punti, rimarranno chiuse ed inaccessibili sulla piattaforma START. Anche in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 40 è necessario ai fini dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica.

### 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati.

#### Offerta tecnica - CRITERIO A

**Esperienza specifica maturata dal Responsabile Tecnico dell'impresa, dal professionista e dal personale incaricato della valutazione della stabilità degli alberi negli ultimi 5 anni.**

Il concorrente deve rappresentare, mediante apposita relazione, fino ad un massimo di 10 (dieci) incarichi di valutazione di stabilità svolti negli ultimi 5 anni per Pubbliche Amministrazioni e/o altri Enti e/o privati ritenuti particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale a svolgere le prestazioni richieste, i criteri e le modalità organizzative adottate, la dimensione della struttura utilizzata, le attività svolte da ogni professionista del gruppo di lavoro, la strumentazione utilizzata. La documentazione dovrà essere riferita a servizi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di soggetti associati, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

**Il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa di sintesi dei servizi svolti, con indicazione dell'oggetto, del committente, dell'anno, della durata e dell'importo di ciascun servizio. La relazione dovrà essere composta al massimo da 5 facciate modello A4, carattere Arial con dimensione minima pari a 12.**

**Il numero massimo di facciate indicato è da intendersi totale per tutti i servizi svolti. Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.**

**Il peso massimo del criterio è pari a 25 punti.**

#### **Offerta tecnica - CRITERIO B**

**Partecipazione e titoli del Responsabile Tecnico dell'impresa ovvero del professionista e del personale incaricato della conduzione del servizio nel ruolo di tecnico rilevatore.**

Saranno valutati la partecipazione ai corsi e i titoli posseduti, con riferimento a tematiche quali controllo di stabilità degli alberi, arboricoltura e problematiche fitopatologiche degli alberi in ambiente urbano ed extraurbano, come di seguito specificato:

- corsi di formazione e aggiornamento svolti nel quinquennio precedente con relativo attestato finale;
- master di durata biennale, corsi di specializzazione post laurea, dottorato di ricerca;
- pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali (come autore o coautore).

**Il concorrente dovrà allegare curriculum europeo del Responsabile Tecnico e per ciascun tecnico rilevatore e copia degli attestati.**

**Il peso massimo del criterio è pari a 15 punti.**

#### **Offerta tecnica - CRITERIO C**

**Modalità di espletamento dell'incarico (organigramma, collaboratori, organizzazione delle attività, utilizzo di metodi o strumenti innovativi e/o tecnologicamente all'avanguardia).**

Descrizione delle modalità di gestione del servizio in termini di:

- personale, materiali e strumenti utilizzati;
- organizzazione delle attività qualora le prestazioni ordinate debbano essere eseguite anche in più aree di diversa entità contemporaneamente e/o in situazioni di emergenza;
- criteri per ottenere omogeneità di risultati per ciascun valutatore e fra i vari valutatori;
- evidenze scientifiche adottate in relazione ai vari aspetti della valutazione di stabilità riferite a protocolli ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale sia di alberi ordinari che di soggetti particolarmente complessi.

Il concorrente dovrà comprovare l'efficacia dei materiali e degli strumenti utilizzati per effettuare le prestazioni richieste, descrivendone la tipologia, le quantità possedute o comunque nella propria disponibilità. La strumentazione indicata sarà ritenuta nella disponibilità del concorrente per tutta la durata del servizio.

**Il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa composta al massimo da 5 facciate modello A4, carattere Arial con dimensione minima pari a 12.**

**Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.**

**Il peso massimo del criterio è pari a 20 punti.**

#### **Offerta tecnica - CRITERIO D**

**Proposte migliorative per approfondimenti analitici quali ad esempio analisi degli apparati radicali delle piante mediante idonea strumentazione, analisi volte all'individuazione di funghi agenti di carie in situazioni anomale ed in assenza di carpofori, ecc...**

**Il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa composta al massimo da 4 facciate modello A4, carattere Arial con dimensione minima pari a 12.**

**Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.**

**Il peso massimo del criterio è pari a 10 punti.**

### **16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

I coefficienti *Vai* sono determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo il seguente procedimento:

1) per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo criterio oggetto di valutazione, i commissari esprimeranno un giudizio discrezionale corrispondente ad un coefficiente di prestazione variabile fra 0 e 1, secondo la griglia di valutazione di cui alla tabella A (il giudizio verrà

espresso in considerazione dei principi motivazionali ivi riportati costituenti mero riferimento indicativo del percorso di valutazione);

2) per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo criterio, si procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti di prestazione attribuiti dai commissari;

3) per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo criterio, le medie aritmetiche verranno riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie.

**Tabella A - Griglia di valutazione**

<b>Giudizio</b>	<b>Principi motivazionali</b>	<b>Coefficiente di prestazione</b>
ottimo	l'oggetto di valutazione è ritenuto pienamente esaustivo e qualificante	1,00
buono	l'oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e qualificante	0,75
discreto	l'oggetto di valutazione è ritenuto discretamente esaustivo e qualificante	0,50
sufficiente	l'oggetto di valutazione è ritenuto poco esaustivo e qualificante	0,25
insufficiente	l'oggetto di valutazione non è ritenuto esaustivo e qualificante	0,00

### **16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La determinazione del coefficiente *Vai* per quanto riguarda l'offerta economica è effettuata attraverso la **formula bilineare**, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.

Dunque il coefficiente *Vai* relativo all'**offerta economica** del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$Vai \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

$$Vai \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

$Ai$ =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$Asoglia$ =media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$Amax$ =valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X=0,90$

### **16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore con riferimento al punto VI.1 delle "Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016.

$$Pi = \sum_n [Wi * Vai]$$

Dove:

$Pi$  = indice di valutazione dell'offerta (i);

$\sum_n$  =sommatoria

$n$  = numero totale dei requisiti;

$Wi$ = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;

$Vai$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti di prestazione, sia nella riparametrazione, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola.

## **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze. Come stabilito dall'Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, stante la situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, le sedute di gara di gara svolgeranno nel rispetto delle necessarie misure di distanziamento sociale in assenza di pubblico.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Presidente inizierà le operazioni di gara **il giorno 22 marzo 2021 alle ore 9.00**. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.

Successivamente procederà a:

- 1) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 2) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- 3) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

### **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

### **20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico ed escluderà dalla gara i concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 40 punti, esclusione di cui verrà data comunicazione contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 76, c. 5 del Codice.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra **il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al seggio di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.**

Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti

**La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via non efficace. Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell'art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).**

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

**L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.**

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 15 punto B.2**, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa **€ 2.000,00**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

#### **24.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

#### **24.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **24.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### **24.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

#### **24.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Titolare** del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

#### **24.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

#### **24.7 NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

#### **24.8 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Direzione Gare, Contratti ed Espropri  
Il Dirigente  
Dott. Otello Cini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*